COMUNE DI BOTTIDDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 13/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00, SALA CONSILIARE dietro regolare avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, trasmesso per via telematica ai Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
NIEDDU IVO	SI
MUREDDA MARIO	SI
SIRI LUCA	--
CAVAL NICOLINO	SI
CAUGLIA CINZIA	--
CHESSA PAMELA	--
SECCHI MICHELE	--
COCCO DANIELE SECONDO	SI
SATTA MARIA ROSARIA	SI
MARONGIU EDOARDO	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO D.SSA TROGU ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO NIEDDU IVO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2022, è stato approvato il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 78.327,00 di cui € 52.821,00 per costi variabili ed € 25.506,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

***Considerato** che:*

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 78.327,00 e comprende i costi fissi, pari al 33% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 67% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti	Coefficiente **Ka**	Coefficiente **Kb**
1	0,75	0,6
2	0,88	1,4
3	1	1,8
4	1,08	2,2
5	1,11	2,9
6 o più	1,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	**Kc**	**Kd**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	3,83
3	Stabilimenti balneari	-	-
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,85	7,51
7	Case di cura e riposo	0,89	7,8
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9	7,89
9	Banche ed istituti di credito	0,44	3,9
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,78	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,54	48,74
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,5
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	5
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,8
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	3
21	Discoteche, night club	1,02	8,95

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata pari al 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/04/2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12, in data 26/03/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
Tariffa al mq.per famiglie con	tariffa al mq.
a) una persona	€ 0,31
b) due persone	€ 0,37
c) tre persone	€ 0,42
d) quattro persone	€ 0,45
e) cinque persone	€ 0,46
f) sei o più persone	€ 0,46

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:		
		€./mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,16
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,25
3	Stabilimenti balneari	€ 0,00
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,19
5	Alberghi con ristorante	€ 0,57
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,48
7	Case di cura e riposo	€ 0,50
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,50
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,53
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,57
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,44
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,51
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,37
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 3,10
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,45
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,32
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,19
21	Discoteche, night club	€ 0,57

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
Tariffa annuale intera a famiglia	
a) una persona	€ 60,52
b) due persone	€ 141,21
c) tre persone	€ 181,56
d) quattro persone	€ 221,91
e) cinque persone	€ 292,52
f) sei o più persone	€ 342,95

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,22
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,34
3	Stabilimenti balneari	€ 0,00
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,26
5	Alberghi con ristorante	€ 0,78
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,66
7	Case di cura e riposo	€ 0,69
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,69
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,34
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,72
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,79
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,60
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,70
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,52
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 4,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,44
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,65
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,26
21	Discoteche, night club	€ 0,79

2) di dare atto che le pertinenze quali cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **un** occupante, come disposto dal c. 4, art. 17 del Regolamento Tari approvato con delibera di C.C. n. 4 del 13/04/2023, per tanto verrà applicata la relativa tariffa ma solo per la parte variabile.

3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/04/2023, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30%

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Sassari;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **16/03/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **CAVAL PIETRO** in data **16/03/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO	Il SEGRETARIO
NIEDDU IVO	D.SSA TROGU ANGELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 231

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO D.SSA TROGU ANGELA** attesta che in data 14/04/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio. La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Il SEGRETARIO
D.SSA TROGU ANGELA